CAMERA DEI DEPUTATI N. 3063

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato TRANTINO

Presentata il 28 giugno 1974

Nuovi limiti di età per i conducenti di determinate categorie di veicoli a motore

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 14 febbraio 1974, n. 62, al terzo comma dell'articolo 1 dispone che le persone con più di 60 anni di età non possono guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, abilitati al trasporto di persone: che coloro i quali hanno superato i 65 anni di età non possono guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza, motoveicoli di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici, le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone o di cose aventi un quoziente fra potenza massima e tara del veicolo superiore a 130 cavalli vapore per tonnellata, gli autotreni di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, macchine operatrici.

Il principio informatore che ha ispirato questa norma è pienamente valido in quanto parte dal concetto che i veicoli a motore devono essere condotti solo da persone le cui condizioni fisiche e psichiche siano tali da garantirne la idoneità alla guida.

Premessa la nostra piena adesione a questo basilare principio, francamente restiamo perplessi nel vederlo realizzato attraverso norma che considera solo e soltanto il fatto cronologico della scadenza di una determinata età.

Aver scelto il compimento degli anni 60 e 65 per indicare il momento ultimo entro il quale il conducente può guidare uno dei veicoli a motore sopra indicati non rappresenta la soluzione ottimale del problema, ma indica la trasformazione in norma cogente di legge di una scelta forse non meditata ma certamente viziata - come sembra essere - da una genericità inadeguata al fine.

Infatti, come i limiti sono stati fissati a 60 e 65 anni di età altrettanto bene - o male - potevano essere stabiliti a 58, a 62 a 70 anni o in qualsiasi altro momento che fosse.

È vero che gli uomini, come tutti gli esseri viventi e le cose stesse, con il trascorrere degli anni, sono sottoposti ad un progressivo degrado delle proprie qualità, però questo fenomeno non si manifesta in modo univoco e costante, specie fra gli uomini, in quanto alla insorgenza del fenomeno vi concorrono numerosi e diversi elementi. È certo che molte persone con meno di 60 anni di età, qualora fossero sottoposte ad un rigoroso e specifico esame fisico-psichico risulterebbero non solo inadatte alla guida, ma anche pericolose a sé e ad altri, nello stesso modo in cui persone anche molto al di là del sessantesimo anno di età risulterebbero pienamente idonee e capaci alla guida.

Noi riteniamo, quindi, di poter proporre che, pur mantenendo fermi i limiti degli anni 60 e 65 previsti dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62, a questi termini non possa essere attribuito quel carattere perentorio che si evince dalla lettura della norma, ma che debbano avere solo un valore ordinatorio, cioè indicativo di massima per cui, in concomitanza di determinate condizioni, può essere superato.

Per noi la condizione ostativa per condurre i veicoli a motore delle categorie indicate si realizza solo ed unicamente nell'obiettivo risultato di una rigorosa visita specialistica fisico-psichica, cui i guidatori di quei veicoli a motore debbono sottoporsi prima del raggiungimento del limite di età previsto e, successivamente, ogni dodici mesi dal precedente esame.

Inoltre abbiamo previsto che, nel caso in cui uno di questi guidatori incorra in un incidente stradale ove appaia anche un semplice concorso di colpa a suo carico, venga subito sospesa la patente sino al positivo esito di un nuovo ed immediato accertamento medico.

In altre parole, la nostra proposta di legge, pur mantenendo i due limiti di età fissati dal legislatore, incentra il proprio effettivo valore sulla reale, concreta e positiva capacità di guida del singolo conducente.

Abbiamo proposto questa soluzione in quanto in noi è sorto il timore che l'applicazione della norma, così come formulata nella legge 14 febbraio 1974, n. 62, possa essere viziata di illegittimità costituzionale in quanto non sembra collimare con la lettera e con lo spirito del secondo comma dell'articolo 4 della Carta costituzionale ove è disposto che: « Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività... ». Ora, se un conducente, anche dopo i 60 o i 65 anni di età obiettivamente risulta di trovarsi nel pieno delle « proprie possibilità » per quanto attiene alla guida di un veicolo a motore, e questa sua attività è per lui fonte di vita e di guadagno per sé e per la propria famiglia, la norma limitativa posta dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62, sulla base del solo fatto cronologico del trascorrere degli anni – elemento questo che l'articolo 4 della Costituzione non assume a principio – viene a porsi in netto contrasto con la norma della Carta costituzionale.

In un altro settore, che può avere molte affinità con quello dei conducenti di autoveicoli, cioè quello dei piloti di aerei privati da trasporto e da turismo, non è previsto alcun limite di età ma il pilota, dal momento in cui ha conseguito il brevetto è sottoposto a periodiche visite mediche di controllo, dapprima – se non andiamo errati – con frequenze biennali, poi annuale ed infine semestrale secondo l'avanzare degli anni. Come si vede in questo campo, quello che conta e che è stato giustamente preso a cardine della normativa è la persistenza della capacità e della idoneità fisica, in se stessa considerata, al di là ed al di fuori di qualsiasi perentorio aggancio parametrico alla sola età, ed in tal modo viene integralmente rispettato il principio costituzionale che fa obbligo al cittadino di svolgere una attività produttiva a seconda delle « proprie possibilità ».

Riteniamo, quindi, che gli onorevoli colleghi vorranno dare, il prima possibile, la loro approvazione alla presente proposta di legge in modo da evitare che la numerosa famiglia dei conducenti di auto in servizio pubblico, degli autotrasportatori, dei conducenti di macchine operatrici venga colpita dalla rigidità di una norma che non trova una logica corrispondenza né sul piano obiettivo né su quello costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Dopo la lettera *b*) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1974, numero 62, che sostituisce l'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 15 giugno 1959, n. 393, sono inseriti i seguenti commi:

« I limiti di età di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma possono esser superati quando il conducente, prima del compimento degli anni 60 o 65, risulta idoneo alla guida del rispettivo mezzo in base ad un rigoroso esame specialistico fisico-psichico rinnovabile entro e non oltre dodici mesi dal precedente.

« Al conducente abilitato alla guida in base alle norme del precedente comma, coinvolto in un sinistro stradale in cui appaia la possibilità di un suo anche limitato concorso di colpa, è immediatamente sospesa la patente sino all'esito degli accertamenti di una nuova visita di controllo che va effettuata il prima possibile ».